



# Ordine degli Avvocati di Roma

Commissione Esecuzione Mobiliare e Pignoramenti Presso Terzi  
Coordinatore Avv. Donatella Cerè

## La richiesta copie alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia

Intervento a cura dell'Avv. Omar Castagnacci

Membri della Commissione:

Avv. Donatella Cerè – Consigliere Coordinatore

Avv. Manuela Acciaroli – Avv. Sergio Antonazzo – Avv. Mario Arpino – Avv. Marco Averardi – Avv. Ida Balsamo  
Avv. Andrea Bonuomo – Avv. Anna Botti – Avv. Fabrizio Bucci - Avv. Alessia Burelli – Avv. Italia Camperchioli  
Avv. Filippo Carusi – Avv. Omar Castagnacci – Avv. Annarita Cecere – Avv. Nicoletta Ceci – Avv. Carmen Donadio  
Avv. Angelo Miano – Avv. Marco Montozzi – Avv. Federica Moretti – Avv. Francesco Negro – Avv. Marco Panone  
Avv. Silvia Pirrone – Avv. Marzia Ricciardiello – Avv. Valentina Ricciotti

# La nuova veste dell'art.475 c.p.c.

- L'art. 475 nella vecchia formulazione
- Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti [art. 153 delle disp. att. c.p.c.].
- La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [476].
- La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica Italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».
- Il nuovo testo dell'art.475
- Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

# Il nuovo art.153 disp. att. c.p.c.

- Il nuovo articolo 153

La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

- L'art.153 ante riforma

Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetta. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

## Il rilascio e la notifica di un titolo esecutivo telematico

- 1) accedere al fascicolo telematico e scaricare il titolo da porre in esecuzione
- 2) attestare la conformità all'originale del titolo scaricato
- 3) procedere alla notificazione (laddove possibile in via telematica) del titolo, eventualmente accompagnata all'atto di precetto
- 4) decorsi i dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, occorre stampare il titolo, il precetto ed i files attestanti l'accettazione e la consegna della pec con cui è stato notificato il titolo ed il precetto, attestarne la conformità e consegnare il tutto all'Ufficiale Giudiziario per l'esecuzione

# L'attestazione di conformità: l'art. 196 octies disp. att. c.p.c.

- Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.
- **Il difensore**, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale **possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono.** Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

## Il rilascio e la notificazione di un titolo analogico

- 1) richiedere il rilascio della copia autentica all'Ufficio che materialmente detiene la sentenza / decreto ingiuntivo esecutivo
  
- 2) a seconda della modalità di notifica scelta per il titolo
  - a) scannerizzare la sentenza ed attestarne la conformità per la notifica in forma telematica
  - b) procedere alla notifica con modalità non telematiche



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

DIRIGENZA

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 TORINO  
Tel.: 011/432.7601 Fax: 011/432.7515 - E-mail: dirigenza.tribunale.torino@giustizia.it

**Abolizione della formula esecutiva (artt. 474, 475, 476, 478, 479, 488, 654 e 663 c.p.c. nonché artt. 153 e 154 disp. att. c.p.c.)**

Si comunica che - per effetto del combinato disposto del D.lgs. 149/2022 e del D.l. 198/22, in seguito alla **nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., già rubricato «Spedizione in forma esecutiva», ora «Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale»** che dispone che le sentenze, **i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti - a far data dal 1° marzo 2023, i cancellieri di questo Tribunale non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti dell'ufficio.**

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi del nuovo art. 196 *octies* c.p.c., oppure, in caso di atti non telematici, chiedendo il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione come prescrive l'art. 153 disp.att. c.p.c.

IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE  
Dr. Modestino Villari





Processo per gli eventi del 2 agosto 1980

Ruoli di udienza penale

APRILE 2023						
L	M	M	G	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Andare a un'udienza

Il Processo Telematico

Spese di giustizia

Convenzioni per Lavori di Pubblica Utilità

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Galleria immagini



In primo piano

Abolizione della formula esecutiva (artt. 474, 475, 476, 47...

Si comunica che - per effetto del combinato disposto del D.lgs. 149/2022 e del D.l. 198/22, in seguito alla **nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., già rubricato «Spedizione in forma esecutiva», ora «Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale»** che dispone che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti - **a far data dal 1° marzo 2023, i cancellieri del Tribunale e del Giudice di Pace di Bologna non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi dei rispettivi uffici.**

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi del nuovo art. 196 octies c.p.c., oppure, in caso di atti non telematici, chiedendo il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione come prescrive l'art. 153 disp.att. c.p.c.

COVID-19: Provvedimenti del Tribunale Ordinario

- Provv. 237/22 - Irricevibilità atti depositati tramite e-mail alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione - Settore A.D.S.
- Provv. n.227/22 - Aggiornamento orari di apertura cancellerie civili
- Provv. n.226/22 - Aggiornamento orari di apertura cancellerie penali
- Provvedimento n.180 del 28.03.2022 - Cessazione operatività sportello

Prenotazione udienze di sfratto

Prenotazione Accessi Cancelleria

Albo C.T.U. e Periti

Ufficio per l'Innovazione

COVID-19: tutti i provvedimenti

Deposito atti penali via PEC



Per il Cittadino



CANCELLERIA 10° SEZIONE CIVILE  
CONTENZIOSO RELATIVO A CONTRATTI IMMOBILIARI, DI ASSICURAZIONE, DI  
MUTUO, APPALTO, CONTRATTI ATIPICI

NUOVO VADEMECUM PER L'UTENZA  
NOTA PRESIDENZA/DIRIGENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 23374 DEL 28/12/2022

Linee Guida per la regolamentazione degli accessi  
per il periodo 1/3/2023 – 30/6/2023

L'accesso al pubblico in Cancelleria è consentito, UNICAMENTE dalle 10:00 alle 13:00, in base alla disponibilità di personale, tranne il sabato, presso le seguenti stanze, site al piano terra della sede di Viale Giulio Cesare 54/b – via Damiana 3:

- stanza 15 (procedimenti Giudici/GOP dott. Favara; ex ruolo dott.ssa Izzo; dott.ssa Ferrari – ritiro fascicoli di parte cartacei a seguito di sentenza ancora non inviati in Archivio)
- stanza 16 bis (procedimenti Giudici/GOP dott.ssa Tronci; dott. Russo; dott. Miele, dott. Scerrato; ex ruolo dott.ssa Schipani; dott.ssa Vescovi; dott. Del Litto)
- stanza 27 (procedimenti Giudici dott.ssa Gaetano; dott. Cina)

Per informazioni è possibile e consigliato scrivere – con mail ORDINARIA - a [sez10.civile.tribunale.roma@giustizia.it](mailto:sez10.civile.tribunale.roma@giustizia.it) oppure telefonare – UNICAMENTE dalle 12:00 alle 13:00 – allo 063577830 o allo 063577834 o allo 063577835 o allo 063577845.

All'accesso senza appuntamento per le richieste di:

1. ritiro di fascicoli di parte cartacei a seguito di sentenza ancora non inviati in Archivio
2. consultazione di fascicoli totalmente o parzialmente cartacei
3. rilascio di certificazione di pendenza/iscrizione al Ruolo

è fortemente suggerito di preferire la richiesta di appuntamento, inviandola – con mail ORDINARIA - a [sez10.civile.tribunale.roma@giustizia.it](mailto:sez10.civile.tribunale.roma@giustizia.it), specificando nell'oggetto il numero di Ruolo Generale del fascicolo e il tipo di richiesta.

Per la richiesta di certificazione di pendenza/iscrizione al Ruolo, è possibile depositare istanza sul relativo fascicolo telematico, allegando contestualmente le ricevute – in formato \* pdf e contenenti il codice alfanumerico CRS - di due separati pagamenti telematici da effettuarsi **OBBLIGATORIAMENTE** tramite PST/PagoPA:

1. per il diritto di certificazione telematica ex artt. 267, 268, 269 e 273 D.P.R. 115/2012, tabelle 6, 7 e 8 e Decreto Interministeriale del 9/7/2021, pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana – serie generale – n. 184 del 3/8/2021, nella misura di 3,92 (tre/92) euro;
2. per l'eventuale imposta di bollo, nella misura di 16,00 (sedici/00) euro.

La certificazione verrà depositata nel relativo fascicolo telematico o, nel caso non fosse possibile, inviata, in unica copia e in formato \* pdf con firma elettronica certificata, alla mail ORDINARIA del richiedente – che dovrà essere indicata nella sopraccitata richiesta telematica.

SIRAMMENTA CHE:

1. A partire dal 1 marzo 2023 la formula esecutiva è abolita ex articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) D. Lgs. n. 149/2022 e non verrà più rilasciata.
2. La conformità all'originale di copie cartacee degli atti processuali telematici può essere autocertificata ex articolo 196 octies delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, senza la necessità di rivolgersi alla Cancelleria e/o depositare istanze sul fascicolo telematico.  
Nel caso di richiesta di copia/e cartacee – per le quali vanno pagati i relativi diritti:
  - di sentenze in formato cartaceo, non presenti nel fascicolo telematico, rivolgersi all'Ufficio Copie Civili.
  - di ordinanze in formato cartaceo, non presenti nel fascicolo telematico, e di decreti di liquidazione CTU scrivere – con mail ORDINARIA - a [sez10.civile.tribunale.roma@giustizia.it](mailto:sez10.civile.tribunale.roma@giustizia.it)
3. Tutti i pagamenti relativi al processo civile vanno obbligatoriamente effettuati tramite PST/PagoPA, ex articolo 13, comma 1, D. Lgs. 149/2022.

## L'esecutorietà del decreto ingiuntivo Il nuovo art.654 c.p.c.

L'attuale art. 654 c.p.c.:

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di ingiunzione.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.

Il testo dell'art. 654 pre Cartabia:

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di ingiunzione.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.

## La questione dell'art. 35, comma 8

- art. 35, comma 1) "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti«
- art. 35, comma 8) "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".



TRIBUNALE DI FERMO

### ABOLIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

In relazione alla nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., rubricato "*Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale*", il quale prevede che " *le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copi attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti*" si rappresenta quanto segue.

Sebbene la formulazione della norma transitoria prevista dall'art. 35 comma 8 del decreto legislativo 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a) della legge 29 dicembre 2022 n. 197 - a mente della quale le disposizioni di cui all'art. 3 comma 34, lett. b), c), d) e) si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023 - possa far ritenere, riguardando la lett. b) proprio l'art. 475, c.p.c., che solo le esecuzioni fondate su atti di precetto notificati dal 1 marzo 2023 possano avere luogo sulla base di mere copie autentiche, quindi sprovviste di formula esecutiva, tuttavia si ritiene preferibile l'interpretazione secondo la quale la regola generale della disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 149/2022, nel testo novellato dall'a legge n. 197/2022 ("*le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 26 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti*") non è derogata dalla previsione particolare del comma 8° dello stesso articolo, riferita ad un atto di precetto propedeutico e comunque precedente all'esecuzione, non coincidendo l'atto di precetto con l'instaurazione di un procedimento esecutivo, sicché il cit. comma 8 è privo di reale portata applicativa

## Ordine degli Avvocati di Roma

### Commissione Esecuzione Mobiliare e Pignoramenti Presso Terzi

In conseguenza di tale disposizione, dunque, le Cancellerie del Tribunale di Fermo e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Fermo non rilasceranno formule esecutive in calce ai provvedimenti giudiziari dell'Ufficio, in qualsiasi tempo siano divenuti esecutivi.

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copia dei procedimenti giudiziari, muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. c.p.a. oppure, nel solo caso di atti non contenuti nel fascicolo informatico, chiedendo alla cancelleria il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale. la sua comunicazione a tutto il personale del Tribunale di Fermo e dell'Ufficio Circondariale del Giudice di Pace di Fermo, all'UNEP e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, anche ai fini della sua diffusione agli iscritti.

Fermo, 14 marzo 2023

Il Dirigente amministrativo

Dott. Vincenzo Benanni Paragallo.

Il Presidente

Dott. Bruno Castagnoli